



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO E L'ESPLETAMENTO DELLE  
ATTIVITA' FORMATIVE DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA  
PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI**

## **INDICE**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Fonti normative

Art. 3 – Definizioni

### **TITOLO II – ATTIVAZIONE RAPPORTO CON L'UNIVERSITA'**

Art. 4 – Contesto

Art. 5 – Percorso di attivazione convenzione per struttura “in rete formativa”

Art. 6 – Percorso di attivazione convenzione per struttura “extra rete formativa”

### **TITOLO III – ACCOGLIMENTO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

Art. 7 – Presa in carico dello specializzando e compilazione modulistica

### **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DEI MEDICI ALLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI**

Art. 8 – Piano formativo individuale

Art. 9 – Graduale assunzione di responsabilità dei medici in formazione specialistica

Art. 10 – Tutor

Art. 11 – Impegno orario

Art. 12 – Cartellino di identificazione

Art. 13 – Timbro

Art. 14 – Ricettario standardizzato

Art. 15 – Sottoscrizione di referti e degli atti assistenziali

Art. 16 – Attività di Ricerca

Art. 17 – Libera professione

Art. 18 – Ferie/Assenze

Art. 19 – Malattie/Maternità

Art. 20 – Recupero dei periodi di sospensione

Art. 21 – Incompatibilità e sue eccezioni - Formazione specialistica a tempo parziale

Art. 22 – Libretto personale di formazione

Art. 23 – Accesso al sistema informatico

Art. 24 – Accertamenti sanitari

Art. 25 – Mensa ed altri servizi

Art. 26 – Proroga del periodo formativo

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle strutture dell'Azienda USL della Romagna dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria delle Università degli Studi e regola le modalità organizzative ed amministrative per l'espletamento delle attività formative.

Il presente Regolamento si applica altresì agli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria ad accesso misto, riservate a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

### **Art. 2 – Fonti normative**

L'attività dei professionisti in formazione specialistica è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
- D.Lgs. n.368 del 17.8.1999 Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e s.m.i.;
- Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- Protocollo d'Intesa regionale sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia, sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma in data 25.10.2006 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1546/2006;
- P.C.M. 6.07.2007 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici", che ha definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici iscritti a Scuole di Specializzazione;
- Decreto interministeriale n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino Scuole di Specializzazione di Area sanitaria";
- Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- D.M. n.716 del 16.09.2016 "Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai "non medici"";
- L. 30/12/2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", come modificato dal D.L.30/04/2019 n.35, (convertito con L.25/06/2019 n.60) e, successivamente, dal D.L. 30.12.2019 n.162 (convertito con L.28/02/2020 n.8);
- D.L. 30.04.2019 n. 35 "Misure urgenti per il Servizio Sanitario della Regione Calabria ed altre misure urgenti in materia sanitaria"

- Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale, ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145;
- Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma per la disciplina della formazione specialistica non medica a tempo parziale, ai sensi della L. 30.12.2018 n. 145.

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- specializzando medico/medico in formazione specialistica: professionista iscritto ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria presso una Università degli Studi, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente;
- specializzando “non medico”: professionista iscritto ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria presso una Università degli Studi per la quale è previsto un titolo di accesso diverso dalla Laurea in Medicina e Chirurgia;
- contratto di formazione specialistica: il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall’Università e dalla Regione per il tramite dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di riferimento. Lo schema tipo del contratto è conforme al D.P.C.M. 6 luglio 2007 con le eventuali modifiche approvate dagli organi accademici degli Atenei;
- attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, in particolare, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche, al tutorato, all’orientamento, all’attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- rete formativa: l’insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività della Scuola, come individuate ai sensi dell’art. 34 e seguenti del D.lgs. n. 368/1999 e che risultano in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dal D.I. n.402/2017;
- sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- piano formativo individuale: il programma di formazione che contiene le modalità di svolgimento delle attività teorico-pratiche degli specializzandi.

## **TITOLO II – ATTIVAZIONE RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’**

### **Art. 4 – Contesto**

Ciascuna Scuola di Specializzazione si basa su una rete formativa composta da strutture universitarie e del Servizio Sanitario Nazionale.

Per strutture della rete formativa si intendono le strutture universitarie, ospedaliere e territoriali ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie ad assicurare la formazione specialistica. La rete formativa viene quindi strutturata in modo che sia garantita la completezza del percorso

formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione fra loro. La rete formativa, complessivamente, deve essere in possesso degli standard, generali e specifici, relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali.

Tali strutture facenti parte della rete formativa, ai sensi del D.I. n.402 del 13.06.2017, si distinguono, sul piano funzionale, in:

Strutture di sede: sono le strutture a direzione universitaria, afferenti all'Azienda di riferimento nella quale insiste la struttura universitaria sede della Scuola di Specializzazione, idonee ed attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività formative;

Strutture collegate: sono strutture di supporto alle strutture di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità delle strutture di sede. Tali strutture sono accreditate con la Scuola di Specializzazione al fine di consentire il raggiungimento dei volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi;

Strutture complementari: sono strutture di supporto alle strutture di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa, ma sono di specialità diversa dalle strutture di sede. A differenza delle strutture di sede e collegate possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale per la Formazione Specialistica.

#### **Art. 5 – Percorso di attivazione convenzione per struttura “in rete formativa”**

Le modalità di utilizzo delle strutture del S.S.N. che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola di Specializzazione sono definite attraverso accordi convenzionali fra le Università e le Aziende sanitarie.

La sottoscrizione della convenzione viene proposta dalla Scuola di Specializzazione che ritiene necessario ampliare la propria rete formativa, valutando insufficienti, per il completo svolgimento della formazione degli specializzandi, le strutture di cui dispone.

L'iter prevede:

- relativamente alle “strutture collegate”, una dichiarazione, da parte dell'Azienda sanitaria, che l'Unità Operativa da convenzionare non è inserita nella rete formativa della medesima Scuola di Specializzazione di altro Ateneo;
- il possesso, da parte della struttura da convenzionare, dei requisiti/standard generali, così come previsti dall'Allegato 1 al D.I. n.402/2017;
- il possesso, da parte della struttura da convenzionare, dei requisiti/standard specifici per la singola Scuola di Specializzazione di cui si vuole ampliare la rete formativa, così come previsti dall'Allegato 1 al D.I. n.402/2017;
- la messa a disposizione dei professionisti in formazione specialistica di servizi, laboratori, attrezzature e, comunque, di tutto quanto necessario a fornire loro un'adeguata preparazione;

- la garanzia dell'espletamento delle attività formative ed assistenziali degli specializzandi secondo quanto previsto dal Piano formativo individuale definito annualmente dal Consiglio di ciascuna Scuola di Specializzazione.

I competenti uffici universitari propongono, a questa Azienda USL, uno schema di convenzione relativo alla tipologia di rapporto che si intende stipulare, completo di tutti gli allegati.

L'ufficio aziendale "Contratti e Convenzioni con le Università" effettua una verifica sul testo convenzionale dal punto di vista giuridico-amministrativo e lo sottopone all'attenzione della Direzione Generale al fine di acquisire il nulla osta all'attivazione della collaborazione.

In caso di parere favorevole, dopo aver condiviso con gli uffici universitari il testo definitivo della convenzione, il succitato ufficio adotta l'atto (deliberazione o determinazione) di approvazione della convenzione stessa ed acquisisce la firma del Direttore Generale o del Direttore dell'U.O. Formazione e Valutazione Risorse Umane (in caso di formazione "extra rete") sulla convenzione.

#### **Art. 6 – Percorso di attivazione convenzione per struttura "extra rete formativa"**

Al fine di consentire il perfezionamento della formazione, le Scuole di Specializzazione possono avvalersi del supporto di strutture "extra rete formativa", sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi. Se dette strutture risultano già facenti parte delle reti formative di Scuole di Specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale, nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo delle strutture sanitarie (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tali strutture.

La sottoscrizione della convenzione viene proposta dalla Scuola di Specializzazione che vuole offrire ai propri specializzandi la possibilità di svolgere un periodo formativo presso strutture non inserite nella rete formativa della propria Scuola - in Italia o all'estero.

A seguito della bozza di convenzione proposta dalle Università, l'Ufficio aziendale "Contratti e Convenzioni con le Università" effettua una verifica sul testo convenzionale dal punto di vista giuridico-amministrativo e sottopone la richiesta dell'Ateneo all'attenzione del Direttore dell'Unità Operativa che deve accogliere lo specializzando al fine di acquisire il nulla osta all'attivazione del percorso formativo.

Qualora l'Unità Operativa sia già inserita nella rete formativa di altro Ateneo, il Direttore della struttura ospitante deve attestare la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura in rapporto al numero degli specializzandi provenienti dall'Università già convenzionata.

Lo specializzando deve compilare e sottoscrivere, unitamente al tutor universitario ed al tutor aziendale, il Progetto formativo contenente i termini e le modalità di effettuazione del tirocinio.

Dopo aver condiviso con gli uffici universitari il testo definitivo della convenzione, l'Ufficio "Contratti e Convenzioni con le Università" adotta la determinazione di approvazione della convenzione stessa

ed acquisisce la firma del Direttore dell'Unità Operativa Formazione e Valutazione Risorse Umane sulla convenzione.

### **TITOLO III – ACCOGLIMENTO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

#### **Art. 7 – Presa in carico dello specializzando e compilazione modulistica**

Il Medico in formazione specialistica, per poter iniziare il periodo formativo, deve contattare l'ufficio amministrativo afferente alla Piattaforma dell'ambito territoriale di assegnazione, al fine di compilare il modulo di "Ammissione alla formazione specialistica", (Allegato 1 al presente Regolamento) e di sottoscrivere il modulo SPA 262\_02 "Istruzioni agli autorizzati al trattamento dei dati", (Allegato 2 al presente Regolamento).

Successivamente il Direttore dell'Unità Operativa ospitante, individua il Tutor e le attività da assegnare allo specializzando sulla base degli obiettivi formativi, stabiliti in accordo con il Direttore della Scuola di Specializzazione.

Il suddetto modulo, compilato nelle sezioni A e B, verrà poi inoltrato ai competenti Servizi al fine di:

- ottenere il rilascio del badge marcatempo;
- ottenere l'autorizzazione all'accesso alla mensa;
- ottenere la consegna della divisa;
- ottenere il rilascio del timbro, nel caso in cui il Direttore di Unità Operativa/Servizio ospitante ne ravvisi la necessità;
- ottenere il rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica (si veda art.24).

A conclusione del percorso sopra descritto il Direttore dell'ambito territoriale di competenza appone un visto di autorizzazione sul modulo di "Ammissione alla formazione specialistica".

### **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ALLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI**

#### **Art. 8 – Piano formativo individuale**

All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di Specializzazione, definisce il Piano formativo individuale dello specializzando. Nel corso dell'anno il Piano formativo può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione del medico, a seguito di eventuali verifiche *in itinere* e sulla base dei pareri espressi dai Direttori delle Unità Operative, dai tutor e dagli specializzandi stessi.

Nel Piano formativo devono essere indicati:

- le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del professionista in formazione specialistica;
- la rotazione fra le strutture inserite nella rete formativa;
- il numero minimo e la tipologia di attività assistenziali e/o delle procedure mediche e/o chirurgiche nonché le indagini di laboratorio che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando, nel contempo, il relativo grado di autonomia consentito;

- eventuale frequenza presso strutture sanitarie esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero.

#### **Art. 9 – Graduale assunzione di responsabilità dei medici in formazione specialistica**

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture di assegnazione, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico Piano formativo individuale elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Lo specializzando può svolgere quindi le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, può frequentare i laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, può svolgere attività operatoria, sulla base del Piano formativo predisposto dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

Nell'ambito del Piano formativo annuale, il Consiglio della Scuola deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di autonomia nell'esercizio delle attività assistenziali, che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione specialistica, al termine del percorso formativo, all'esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i singoli percorsi formativi, dalla normativa vigente in materia ( Decreto Interministeriale n. 402/2017) e dalla ulteriore programmazione definita dalla Scuola medesima.

Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad arrivare, gradualmente, al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia. L'Università si impegna a consentire lo svolgimento di tali percorsi nei tempi più brevi possibili, garantendo comunque percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto dalla normativa.

La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il Direttore della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione specialistica.

La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo della Struttura. Pertanto deve sempre essere presente o disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, un medico universitario o ospedaliero, a cui il medico in formazione specialistica può rivolgersi quando lo ritiene necessario, in relazione alle condizioni del paziente.

Le attività assistenziali inerenti la formazione specialistica si svolgono secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola e sono distinte, in base al grado di autonomia in:

- A) **Attività di appoggio:** il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività; di norma e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio nel primo/secondo anno di corso.
- B) **Attività di collaborazione:** il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico strutturato. In funzione dell'organizzazione delle attività, il medico strutturato può controllare l'operato anche di più medici in formazione specialistica. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione. Di norma e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione nel secondo/terzo anno di corso.
- C) **Attività autonoma:** il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale, ferma restando la disponibilità del personale medico strutturato per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica. Di norma e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività in autonomia dal terzo/quarto anno di corso.

Lo svolgimento di attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale svolta dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività autonoma, avviene attraverso l'assolvimento dei compiti specifici che gli sono stati affidati; il personale strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo coinvolgimento.

In particolare:

C.1) Per attività di guardia si intende l'attività di continuità assistenziale assicurata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle ore 20,00 dei giorni festivi.

Il medico in formazione specialistica è chiamato a svolgere la propria attività anche durante questi periodi, ritenuti utili alla propria formazione professionale, secondo un percorso formativo capace di portarlo ad una completa autonomia anche in tale funzione.

Il medico in formazione specialistica assolve autonomamente la funzione di guardia medica nelle Strutture cui è assegnato. Deve sempre essere tempestivamente disponibile, all'interno della struttura ospedaliera, un medico referente, universitario o ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, cui il medico in formazione specialistica possa ricorrere in ogni circostanza lo ritenga necessario, a suo giudizio ed in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato.

C.2) Le attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico in formazione specialistica può compiere in autonomia sono definite di concerto tra il Direttore della Scuola, il tutor ed il Direttore della Struttura in cui si effettuano le prestazioni, tenuto

conto del Piano formativo individuale. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni ma deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività, per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario.

C.3) Le attività nei Pronto Soccorso e di consulenza possono essere svolte dal medico in formazione specialistica solo nelle modalità esplicitamente stabilite nel Piano formativo individuale.

## **Art. 10 – Tutor**

Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i professionisti in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola di Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

Poiché il tutor rappresenta il punto di riferimento dello specializzando, quale figura professionale in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario.

I tutor vengono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero di professionisti in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3.

Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale: per guidare il percorso di singoli specializzandi;
- di gruppo: per coordinare l'integrazione fra specializzandi in formazione e strutture presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

Sono compiti principali del tutor individuale:

- cooperare con il Direttore della Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici, interagendo in prima persona con lo specializzando;
- essere il riferimento per il medico in formazione per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisore in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;

Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed i Dirigenti responsabili delle strutture presso le quali il professionista in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionale.

Il tutor ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione ed ai fini della graduale assunzione delle responsabilità dello specializzando medesimo.

Può seguire il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione.

#### **Art. 11 – Impegno orario**

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. L'inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro delle strutture all'interno delle quali si svolge la sua formazione avviene secondo i criteri di gradualità di autonomizzazione operativa e in base alle tipologie ed ai volumi di attività previste dagli ordinamenti didattici della Scuola.

L'accertamento dell'orario spetta al Direttore della Unità Operativa in cui lo specializzando opera.

#### **Art. 12 – Cartellino di identificazione**

Lo specializzando deve essere riconoscibile come tale dagli utenti che frequentano le strutture e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche.

A tal fine l'Azienda provvede a dotare il professionista in formazione di un cartellino di riconoscimento da appuntare stabilmente sulla divisa.

Agli utenti devono essere fornite adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione.

#### **Art. 13– Timbro**

La partecipazione alle attività assistenziali ed il grado di autonomia dei medici in formazione specialistica deve risultare dalla documentazione ufficiale con la qualifica di "Medico in formazione specialistica" chiaramente espressa da apporsi sulla documentazione dal medico stesso attraverso un apposito timbro personalizzato rilasciato dalle Direzioni Mediche di Presidio.

Il timbro dovrà essere riconsegnato al termine del periodo formativo.

#### **Art. 14 – Ricettario standardizzato**

L'assegnazione del ricettario allo specializzando o l'abilitazione all'effettuazione di ricetta dematerializzata, deve avvenire solo a condizione che il tutor abbia opportunamente informato il medico sulla legislazione in materia di prescrizione e sul corretto uso del ricettario. L'uso del ricettario deve essere limitato all'attività per la quale il medico svolge la specializzazione e per il solo periodo in cui opera all'interno della struttura ospedaliera, sotto la diretta responsabilità del tutor che certifica l'abilitazione alla prescrizione in relazione alle attività concretamente esercitabili dal medico in formazione specialistica.

Il ricettario dovrà essere riconsegnato (e l'abilitazione all'emissione di ricetta dematerializzata revocata) al termine del periodo formativo.

#### **Art. 15 – Sottoscrizione di referti e degli atti assistenziali**

Il referto, firmato dal medico in formazione specialistica, deve riportare anche il nominativo del medico strutturato di riferimento. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione individua le modalità

di ricorso al medico strutturato d'intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione medica ospedaliera per gli aspetti organizzativi.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.); in ogni documento ufficiale deve essere chiaramente espressa la qualifica di “medico in formazione specialistica”.

#### **Art. 16 – Attività di Ricerca**

Fermo restando quanto previsto per gli obiettivi formativi assegnati dal Piano formativo individuale, lo specializzando partecipa ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche.

#### **Art. 17 – Libera professione**

Per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. E' consentita invece la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti ed al di fuori del monte ore dovuto.

#### **Art. 18 – Ferie/Assenze**

Il medico in formazione specialistica ha diritto ad un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta al Direttore della Scuola di Specializzazione e comunicata al Direttore dell'Unità Operativa ospitante ed al tutor.

Le assenze che non superano i 30 giorni lavorativi complessivi durante l'anno non determinano sospensione della formazione e del trattamento economico.

La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari, che costituiscono assenze giustificate, devono essere autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi dedicati a tali attività non vanno computati nel calcolo dei 30 giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrano nella fattispecie di cui sopra.

## **Art. 19 – Malattie/Maternità**

Gli impedimenti temporanei superiori a 40 giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, malattia o maternità (per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. n.151/2001 – aspettativa facoltativa e obbligatoria), sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il professionista è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola di Specializzazione ed a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato.

In caso di gravidanza la specializzanda è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato al Direttore della Scuola di Specializzazione e, tramite email, al Direttore dell'Unità Operativa in cui opera e all'ufficio amministrativo di supporto alla Direzione di Presidio dell'ambito territoriale di assegnazione. Il Direttore di U.O., in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n.151/2001, rivaluta le attività assegnate ed individua un percorso formativo che non esponga la stessa a rischi lavorativi (rischio biologico, radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici ecc...) .

Nel caso in cui non sia possibile ricollocare la specializzanda, i succitati uffici a supporto delle Direzioni di Presidio, sono tenuti a darne comunicazione, tramite e-mail, al Direttore della Scuola di Specializzazione.

## **Art. 20 – Recupero dei periodi di sospensione**

I recuperi dei periodi di sospensione della formazione specialistica prolungano l'anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.

L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, sarà possibile al termine del recupero dell'intero periodo di sospensione.

## **Art. 21 – Incompatibilità e sue eccezioni - Formazione specialistica a tempo parziale**

Il D.Lgs n.368/1999 dispone che il medico in formazione specialistica non può accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale e con Enti e Istituzioni pubbliche o private. Esistono tuttavia delle eccezioni alla normativa di cui sopra.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Eccezioni</u> | Ai sensi dell'art.19, comma 11, della L.28/12/2001 n.448, il medico in formazione specialistica può sostituire a tempo determinato i Medici di Medicina Generale convenzionati con il S.S.N.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Il medico in formazione specialistica può essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica ma può essere coinvolto solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.<br>Le suddette sostituzioni, che devono essere preventivamente comunicate al Direttore della Scuola di Specializzazione, possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | specialistica, fermo restando che in nessun caso esse possono risultare di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi formativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Il medico in formazione specialistica, ai sensi del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L.24/04/2020 n.27, può attivare rapporto di lavoro autonomo con il S.S.N. restando iscritto alla Scuola di Specializzazione (formazione a tempo parziale) e continuando a percepire il trattamento economico previsto nel contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti erogati per l'attività lavorativa svolta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Il medico in formazione specialistica iscritto al penultimo e ultimo anno di specializzazione, può essere assunto, ai sensi della L. 30/12/2018 n.145 e s.m.i., dalle Aziende sanitarie regionali con contratto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale purchè la struttura operativa nella quale il medico deve essere incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico stesso (anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza del medico).</p> <p>Anche in questo caso lo specializzando resta iscritto alla Scuola di Specializzazione (formazione a tempo parziale) e continua a percepire il trattamento economico previsto nel contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti erogati per l'attività lavorativa svolta.</p> <p>L'inquadramento a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.</p>                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Le Aziende sanitarie possono assumere, fino al 31/12/2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario parziale anche <u>specializzandi "non medici"</u> (biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, medici veterinari e psicologi), regolarmente iscritti al penultimo e ultimo anno di corso delle Scuole di Specializzazione di area "non medica", che abbiano superato le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina e che siano stati collocati in graduatoria separata.</p> <p>L'assunzione di cui sopra può essere effettuata purchè la struttura operativa nella quale lo specializzando "non medico" deve essere incardinato rientri nella rete formativa della medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata, anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza dello specializzando.</p> <p>Anche in questo caso lo specializzando resta iscritto alla Scuola di Specializzazione (formazione a tempo parziale) e continua a percepire il trattamento economico previsto nel contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti erogati per l'attività lavorativa svolta.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | L'inquadramento a tempo indeterminato degli specializzandi risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **Art. 22 – Libretto personale di formazione**

L'Università garantisce un apposito libretto/diario personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della Scuola con i Direttori delle Unità Operative aziendali, sono illustrati e certificati a cura del Direttore della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta, volta per volta, le attività assistenziali del programma formativo.

Il medico in formazione specialistica riporta dettagliatamente sul libretto/diario le attività e gli interventi svolti.

Questo viene firmato anche dal tutor individuale che ne è responsabile nei confronti della Direzione Sanitaria anche ai fini della valutazione del grado di autonomia.

Il libretto/diario viene vistato, al termine del periodo formativo, dal Direttore dell'U.O. ospitante lo specializzando e trasmesso al Direttore della Scuola di Specializzazione.

## **Art. 23 – Accesso al sistema informatico**

Ai medici in formazione specialistica è assicurato, dal Direttore dell'Unità Operativa sede di formazione, l'accesso alle strutture ed alla rete informatica aziendale in quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche e assistenziali previste dal percorso formativo, secondo quanto stabilito per i dirigenti medici strutturati.

## **Art. 24 – Accertamenti sanitari**

L'Azienda USL della Romagna assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Il Servizio Prevenzione e Protezione aziendale si impegna affinché al medico in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Università devono comunicare alle Direzioni Mediche di Presidio ed all'U.O.C. Sorveglianza sanitaria e Promozione della Salute dei lavoratori dell'ambito territoriale che prende in carico il medico in formazione specialistica, i dati anagrafici relativi allo specializzando al fine di consentire all'Azienda USL della Romagna di programmare la data a cui sottoporre il professionista in formazione alla visita preventiva di idoneità alla mansione ed agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e classificati dall'Esperto di Radioprotezione del Datore di Lavoro, l'Azienda USL della Romagna dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli

mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti l'U.O.C. Sorveglianza sanitaria e Promozione della Salute dei lavoratori della sede territoriale dovrà ricevere il giudizio di idoneità, in corso di validità, del Medico Autorizzato dell'Azienda ospedaliero-universitaria sede primaria della formazione dello specializzando.

Pertanto, per questi lavoratori non è prevista la visita preventiva di idoneità alla mansione da parte del medico autorizzato dell'Azienda, ma è prevista la verifica dello stato vaccinale dello specializzando mediante richiesta di consegna del certificato vaccinale aggiornato.

#### **Art. 25 – Mensa ed altri servizi**

L'Azienda USL della Romagna consente ai medici in formazione specialistica di accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente nonché ai servizi dell'Azienda quali, fornitura di camici, lavanderia, dotazione badge marcatempo, utilizzo biblioteca aziendale.

#### **Art. 26 – Proroga del periodo formativo**

##### Proroga periodo formativo dello specializzando "in rete formativa".

Qualora l'Università intenda chiedere il prolungamento del periodo formativo di uno specializzando, dovrà inviare richiesta formale al Direttore dell'Unità Operativa interessata, con l'indicazione del periodo di proroga della formazione stessa. Il Direttore di U.O. potrà accogliere la succitata istanza sottoscrivendo la sezione C del modulo "Ammissione alla frequenza".

##### Proroga periodo formativo dello specializzando "extra rete formativa".

Qualora l'Università intenda chiedere il prolungamento del periodo formativo di uno specializzando, dovrà inviare richiesta formale all'Azienda USL della Romagna, indicando esattamente le date di inizio e di fine dell'ulteriore formazione ed attestare che, con la proroga, non vengono superati i 18 mesi previsti dalla normativa per tale tipologia di tirocinio.

L'Ufficio aziendale "Contratti e Convenzioni con le Università", acquisito il parere favorevole al prolungamento del periodo formativo "extra rete" dal Direttore dell'Unità Operativa ospitante lo specializzando, comunica formalmente all'Università l'accoglimento della richiesta precisando che il suddetto prolungamento deve intendersi autorizzato alle medesime condizioni stabilite nella convenzione precedentemente sottoscritta fra le parti.